

IL 5 PER MILLE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

La Finanziaria per il 2008 (legge 24/12/2007 n° 244, articolo 3, commi 5 e seguenti) ha riproposto, anche per l'anno in corso, la facoltà riconosciuta al contribuente (persona fisica) di destinare una quota (pari al cinque per mille) dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dallo stesso dovuta, a finalità di interesse sociale.

Il comma 5 del citato articolo 3 è stato modificato dall'articolo 45 del decreto legge 31 dicembre 2007, n° 248, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2008, n° 31.

Detta disposizione, nella versione attualmente vigente, prevede che “ per l'anno finanziario 2008, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è destinata, in base alla scelta del contribuente, tra le altre alle seguenti finalità :

(. . .)

c-bis) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge”.

La norma dispone, in primo luogo, che la quota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che il contribuente destina alla finalità di cui sopra, è pari al cinque per mille “**dell'imposta effettivamente versata dal contribuente”.**

La stessa individua le categorie di soggetti (**associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge**) che i contribuenti possono indicare quali beneficiari della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il legislatore non ha considerato tra i soggetti ammessi al beneficio le società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative, riconosciute anch'esse ai fini sportivi dal CONI.

Quindi solo le associazioni sportive dilettantistiche possono rientrare tra i soggetti destinatari della quota di cui sopra, a condizione che esse abbiano ottenuto il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI secondo le leggi che regolano il settore sportivo. Pertanto, ai fini dell'ammissibilità al riparto del cinque per mille per l'anno 2008, non occorre per le associazioni sportive dilettantistiche il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del DPR n° 361 del 2000, ma è sufficiente il riconoscimento rilasciato ai fini sportivi dal CONI, in base all'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n° 136, convertito con modificazioni nella legge 27 luglio 2004, n° 186, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n° 242 e successive modificazioni.

In relazione al cinque per mille relativo agli anni **2006** e **2007** l'articolo 20 del decreto legge 1° ottobre 2007, n° 159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n° 222, ha stabilito che sono ammesse al riparto della quota “**le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge”.** Dunque, in forza di tale disposizione normativa le **associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI** possono beneficiare del cinque per mille anche per gli anni **2006** e **2007**.

Tra le novità più rilevanti introdotte dalla legge finanziaria per il 2008, all'articolo 3, comma 6, vi è l'obbligo, per le **associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI**, di redigere, **entro un anno** dalla ricezione (percezione) delle somme ad esse destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, quale sia stata la destinazione delle somme percepite.

La disposizione in argomento ha lo scopo di consentire il controllo del corretto impiego delle somme percepite al fine di assicurare il rispetto dei principi di chiarezza e trasparenza, che devono contraddistinguere l'operato delle associazioni sportive dilettantistiche.

Il comma 7 dello stesso articolo 3 rinvia ad un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri la disciplina della procedura di individuazione dei soggetti beneficiari e di quella relativa alle modalità di richiesta e di riparto della quota del cinque per mille.

La stessa norma, facendo riferimento all'onere di rendicontare le somme ricevute, demanda al decreto di cui sopra la disciplina delle modalità e dei termini per il recupero delle somme non rendicontate.

Da ultimo è da evidenziare come l'elenco delle **associazioni sportive dilettantistiche ammesse al beneficio del cinque per mille** sarà predisposto dal CONI e dallo stesso trasmesso in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

L'elenco verrà pubblicato sul sito internet dell'Agenzia il 7 Aprile 2008.

Roma li 31 marzo 2008

Dottor
Luca Scarpa